I QUADERNI DI ASCHERI ACADEMY
N°12- RELEASE 15 GENNAIO 2021

GUIDA IMPORT/EXPORT E VAT DOPO BREXIT

Coordinatore Guido Ascheri

Marina d'Angerio

Ascheri & Partners
Studio Commercialisti

ADAMNELSON
Studio Legale

Ascheri Academy
Formazione Professionale

I QUADERNI DI ASCHERI ACADEMY

Coordinatore Guido Ascheri

Guido Ascheri

Coordinatore scientifico dello studio Ascheri, ha insegnato alla Université Nice Sophia Antipolis, ha pubblicato libri per editori quali IPSOA ed EBC, Ebooks per Fisco e Tasse, ha fondato e diretto la rivista «Professione Azienda», premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si occupa di consulenza tributaria e societaria internazionale.
Guido è Designated Member di Adam Nelson LLP.

Marina d'Angerio

Laureata presso l'Università degli Studi di Torino, Dottore Commercialista iscritta all'albo di Torino e Revisore Contabile. È, inoltre, abilitata in Inghilterra e Galles come ICAEW Chartered Accountant ed Auditor. Si occupa di fiscalità internazionale, consulenza societaria, bilanci e dichiarazioni fiscali.
Marina è Designated Member di Adam Nelson LLP.

***Questo e-book è aggiornato al 18 Febbraio 2021.**
La Legislazione e la prassi amministrativa sono in continua evoluzione. Prestare attenzione alle modifiche intervenute dopo la pubblicazione.

GUIDA IMPORT/EXPORT E VAT DOPO BREXIT

INDICE

I. Introduzione **1**

II. Importazione di merci in Gran Bretagna dall'Unione Europea 1

1. Determinare chi sarà l'importatore del record 1

2. Ottenere un numero EORI UK 1

3. Verificare la presenza della licenza di importazione 1

4. Obblighi IVA all'importazione 1

5. Rinvio delle dichiarazioni doganali al 1 ° luglio 2021 2

6. Come completare le dichiarazioni di importazione 2

6.1 Completare il processo di importazione doganale 2

6.2 Utilizzare un intermediario doganale 3

7. Tariffa doganale preferenziale e regole di origine delle merci 3

8. Richiedere il differimento del dazio 3

9. Assicurarsi che l'esportatore UE sia pronto 3

10. Spostamento della merce - pratiche burocratiche e tasse di importazione 4

11. Preparare le dichiarazioni Intrastat UK 4

12. Importazioni di merci di valore non superiore a £ 135 4

III. Caso pratico di esportazione Italia/UK 5

1. Quale documentazione occorre predisporre per l'esportazione? 5

2. Con quale contratto INCOTERMS è consigliabile esportare verso UK? 5

1.1. CPT (Carriage Paid to.) o CIP (Carriage, Insurance Paid to.) 5

1.2. DPU (Delivered Place Unloaded) o DAP (Delivered at Place), ... 5

1.3.DDP (Delivery Duty Paid) 5

IV. Esportazione di merci dalla Gran Bretagna all'Unione Europea 5

1. Chi esporterà le merci dalla Gran Bretagna? 6

2. Ottenere un numero EORI UK 6

3. Verificare se è necessaria una licenza di esportazione 6

4. Assicurarsi di avere diritto all'esenzione IVA per l'esportazione 6

5. Come completare la dichiarazione di esportazione....6
5.1 Completare il processo di esportazione doganale....6
5.2 Utilizzare un intermediario doganale....7
6. Informazioni richieste per la dichiarazione di uscita....7
7. Spostamento della merce....7
8 Dichiarazioni doganali di importazione UE....7
9. Completare il modello Intrastat nel 2021....8
10. Tariffe preferenziali tra UE e Regno Unito a seguito della Brexit e le norme di origine....8
11. Transizione sulle regole di origine fino al 31 dicembre 2021....8
12. Soglia per spedizioni di piccolo valore fino a € 500....8
13. Dichiarazione di origine per beneficiare di tariffe preferenziali....9
a. Esportatore....9
b. Importatore....9
14. Norme tariffarie sulle merci originarie del Regno Unito successivamente esportate dall'UE....9
V. Caso pratico importazione Italia da UK....9
1.La bolletta doganale....9
2.Registri iva....10
3. IVA sui servizi verso l'UE o il Regno Unito....10
4. Regola generale: servizi B2B....10
5. Qual è Il luogo della fornitura del servizio (place of supply)?....10
6. Regole speciali IVA B2C - IVA su servizi....11
VI. Principali cambiamenti registrati per effetto dell'uscita UK dal regime IVA UE....12
1. Brexit: operazioni commerciali tra Italia e Regno Unito – Formalità IVA Italiana....13
VII. Triangolazioni VAT....13
Caso 1: Operatore italiano vende a soggetto UK con destinazione delle merci in altro paese UE. 13
Caso 2: Un operatore di un paese europeo vende ad operatore UK con consegna delle merci a suo cliente italiano....14
Caso 3: Operatore italiano vende ad operatore inglese con consegna della merce ad altro operatore UK....14
Caso 4: Operatore UK vende ad altro operatore britannico con consegna delle merci ad operatore italiano....15

italiano 15
Caso 5: Operatore britannico vende ad operatore italiano con spedizione della merce in altro paese europeo 15
Caso 6: Operatore europeo vende ad operatore italiano con consegna della merce a suo cliente britannico 16
1. Uscita dall'Unione doganale del Regno Unito 16
2. Numeri EORI UK ed EU a seguito della Brexit 16
3. Richiedi un numero EORI EU 17
4. Irlanda del Nord: regime speciale 17
5. Considerazioni generali 18
6. Ulteriori aree di approfondimento 18
a. Merci e dogane 18
b. Mercato unico - merci 19
c. Mercato unico - servizi 19
d. Parità di condizioni 19
e. Governance dell'accordo 19
f. Fiscalità e IVA 20
g. Protezione e adeguatezza dei dati personali 20
h. Pesca 20
i. Trasporto 21
l. Giustizia e sicurezza 21
m. Il futuro - possibili scismi 21

I. Introduzione

Questo ebook fornisce i passaggi chiave necessari per importare merci in Gran Bretagna dall'UE (e viceversa) a partire dal 1 ° gennaio 2021. Copre sia le nuove disposizioni in materia di dichiarazioni doganali differite (per il Regno Unito), dichiarazioni standard, IVA all'importazione e Triangolazioni.

II. Importazione di merci in Gran Bretagna dall'Unione Europea

1. Determinare chi sarà l'importatore del record

Se l'importazione vede coinvolte due parti e non si tratta, quindi, della stessa azienda che trasporta merci tra il Regno Unito e l'UE (magari tra due sue branch o succursali), è necessario concordare quale delle due parti sarà responsabile delle procedure di sdoganamento. Ciò include dichiarazioni doganali di importazione, dazi o tariffe all'importazione (se previste) e IVA all'importazione. Il soggetto eletto/incaricato è noto come importatore del record.

2. Ottenere un numero EORI UK

Per identificarsi presso le autorità doganali si ha bisogno di un numero EORI (Economic Operator Registration Identification). Questo deve essere inserito in tutte le dichiarazioni doganali e documenti simili. HMRC ha già rilasciato tale numero a tutte le imprese britanniche che possiedono partita IVA e che svolgono attivita' di commercio internazionale. Le imprese britanniche e le branch di societa' UE che importano merci nel Regno Unito possono ora presentare domanda all'HMRC se non possiedono già un numero EORI.

Le società europee che intendono importare merci in UK, in assenza di una controparte britannica acquirente (ed in possesso di numero EORI UK), dovranno nominare un rappresentante fiscale, richiedere il rilascio di un numero Vat ed ottenere un numero EORI UK. Diversamente dovranno avvalersi di un intermediario doganale in possesso di numero EORI UK.

3. Verificare la presenza della licenza di importazione

Alcune merci richiedono all'importatore di ottenere una licenza o un certificato da parte di dipartimenti governativi. Ciò include ad es. importazione di animali, piante, prodotti agricoli, medicinali, prodotti chimici e armi.

4. Obblighi IVA all'importazione

Bisognerà pianificare il modo in cui si desidera regolare l'IVA all'importazione nel Regno Unito per evitare di bloccare le merci alla dogana. Ci sono una serie di alternative:

- Far pagare l'IVA al cliente in base agli Incoterms Delivered At Place (DAP).
- Pagare alla dogana;
- Rinviare il pagamento dell'IVA all'importazione tramite posticipazione del pagamento della Vat.

Qualunque percorso si scelga, bisognerà assicurarti di conservare la prova del pagamento e

la bolletta doganale.

5. Rinvio delle dichiarazioni doganali al 1 ° luglio 2021

Il Regno Unito consente agli importatori di rinviare il completamento delle dichiarazioni doganali per la maggior parte delle importazioni fino al 1 ° luglio 2021.

6. Come completare le dichiarazioni di importazione

In qualità di importatore registrato, è possibile completare personalmente le dichiarazioni di esportazione e le elaborazioni doganali oppure nominare un intermediario.

6.1 Completare il processo di importazione doganale

È possibile acquistare un software per le dichiarazioni commerciali e si consiglia di far seguire al proprio personale un corso di formazione specifico sugli adempimenti doganali qualora si intenda predisporre le proprie dichiarazioni internamente.

Per poter completare e trasmettere telematicamente le dichiarazioni doganali nonché' presentare dichiarazioni di importazione semplificate differite al 1 ° luglio 2021, sarà necessario richiedere l'autorizzazione ad HMRC. Ci si dovrà dotare di apposito software e registrarsi sul sito del governo per ottenere il CHIEFS "badge". Questo è il sistema online di registrazione delle importazioni di HRMC.

Si consiglia di non tentare di completare da soli le dichiarazioni doganali a meno che non si disponga delle competenze specialistiche o si preveda di formare personale all'interno della propria azienda. Questo processo richiede molto tempo e impegno. Se si decide di farlo internamente e di non affidarsi a spedizionieri o broker doganali, sarà necessario utilizzare il sistema nazionale di esportazione per presentare sia la export declaration che la safety and security declaration tramite CHIEF.

Per utilizzare il sistema CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight) sarà necessario:

- Registrarsi al CHIEF online sul sito di HMRC
- Acquistare/dotarsi di un software commerciale in grado di presentare dichiarazioni tramite il sistema CHIEF
- Includere le seguenti informazioni:
    - o Dati di contatto
    - o Numero EORI
    - o Quale fornitore del sistema comunitario si utilizzerà
    - o Il badge assegnato dal Community System Provider
    - o Il porto o il luogo in cui transiteranno le merci
    - o Il numero di Entry Processing Unit (EPU)

6.2 Utilizzare un intermediario doganale

I seguenti soggetti sono generalmente approvati e riconosciuti dall'HMRC per rappresentare gli importatori e produrre la dichiarazione semplificata:

- Spedizionieri;
- Agenti doganali o broker;
- Operatori pacchi veloci.

7. Tariffa doganale preferenziale e regole di origine delle merci

Le merci che si spostano tra l'UE ed il Regno Unito possono beneficiare di zero dazi doganali se seguono il quadro delle "regole di origine" concordato nell'accordo sugli scambi. Ciò include l'ottenimento di una dichiarazione di origine dall'esportatore o dall'importatore registrato.

Questo significa che la maggior parte delle merci importate tra l'Unione Europea ed il Regno Unito non saranno soggette a dazi doganali. Le merci e loro componenti, tuttavia, devono provenire in gran parte dall'UE o dagli UK (regole di origine).

8. Richiedere il differimento del dazio

La maggior parte degli esportatori/importatori abituali possiede un Duty Deferment account che permetterà loro di posticipare alla fine del mese i pagamenti dei dazi e Vat. Questi dazi vengono quindi saldati alla fine del mese tramite addebito diretto sul conto bancario dell'azienda. Al momento, per poter richiedere un Duty Deferment account, l'azienda importatrice dovrà versare un deposito o disporre di una garanzia bancaria, che varia a seconda dell'ammontare medio mensile dei volumi delle merci importate. HMRC sta cercando di eliminare il requisito di una copertura a garanzia per consentire a più aziende di trarne vantaggio. È possibile aderire a questa modalità anche se ci si avvale di un intermediario doganale.

9. Assicurarsi che l'esportatore UE sia pronto

Bisognerà controllare che l'esportatore UE sia pronto. Ciò include che possieda:

- un numero EORI UE;
- eventuali licenze di esportazione UE;
- una dichiarazione di origine
- una fattura;
- una lista di imballaggio; e
- dichiarazioni di esportazione nel paese di partenza della merce.

In cambio, riceveranno un documento di accompagnamento all'esportazione (EAD) dall'autorità doganale. Ciò consentirà la partenza della merce.

10. Spostamento della merce - pratiche burocratiche e tasse di importazione

Se si è scelto di differire le dichiarazioni doganali, bisognerà prima aggiornare i propri registri di importazione in modo da essere preparati per la scadenza del 1° luglio 2021. Sarà poi necessario completare la dichiarazione supplementare o, se ci si avvale di un intermediario doganale, lo potrà fare quest'ultimo.

HMRC addebiterà il Duty Deferment account dell'azienda, dopo aver ricevuto la dichiarazione supplementare, nel caso in cui fossero dovute delle tariffe. L'IVA potrà, invece, essere dichiarata nel VAT return attraverso la Contabilità IVA differita, se è stata attivata, altrimenti anch'essa verra' addebitata sullo stesso conto. Se non si è registrati o non si possiede un numero Vat sarà necessario pagare i dazi alla dogana prima che la merce venga rilasciata. In questo caso non è possibile chiedere il differimento.

Prima del trasporto, il numero EORI verrà' registrato nel sistema CFSP EIDR UK per la semplificazione e il differimento della dichiarazione doganale e dei pagamenti tariffari. Ciò dovrebbe includere automaticamente la registrazione delle merci nel nuovo sistema GVMS (Goods Vehicle Movement Service). Il GVMS genera quindi un codice di riferimento per il trasporto delle merci che verranno fatte salire a bordo del traghetto o dell'Eurostar per la Gran Bretagna. L'importatore registrato in Gran Bretagna completerà, infine, la registrazione dell'importazione finale. Eventuali dazi doganali verranno assolti tramite il conto per il differimento dei dazi (Duty Deferment account).

11. Preparare le dichiarazioni Intrastat UK

Il Regno Unito richiede, alle imprese registrate con numero Vat, di compilare report mensili sulla circolazione delle merci in arrivo nel Regno Unito dall'UE. Questi sono noti come modelli Intrastat. Nonostante il Regno Unito abbia lasciato il regime IVA dell'Unione, l'HMRC ha dichiarato che richiederà ancora queste comunicazioni per le merci provenienti dall'Unione Europea.

12. Importazioni di merci di valore non superiore a £ 135

Il 1 ° gennaio 2021 è stato introdotto un nuovo regime Vat all'importazione per le merci di valore pari o inferiore a £ 135.

L'HMRC permette ai venditori di e-commerce, o ai loro intermediari, di addebitare la Vat direttamente nel punto vendita di destinazione delle merci se il loro valore non è superiore a £ 135.

L'esenzione IVA che era prevista sui pacchi di valore non superiore a £ 15 è stata rimossa. Queste merci passeranno immediatamente attraverso la dogana del Regno Unito, senza pagare Vat, se la dichiarazione doganale chiarisce che la Vat verra' addebitata nel punto di vendita.

III. Caso pratico di esportazione Italia/UK

1. Quale documentazione occorre predisporre per l'esportazione?

La documentazione è la stessa prevista per tutti i paesi extra-UE, ovvero:

- Fattura "non imponibile art. 8 DPR 633/72" per le cessioni all'esportazione;
- Fattura pro-forma o DDT valorizzato per invii in conto visione, tentata vendita, conto lavoro o invii per collaudi, test, ecc.
- Packing list.
- Certificato di origine della Camera di Commercio, solo se richiesto dal cliente.

2. Con quale contratto INCOTERMS è consigliabile esportare verso UK?

Si possono utilizzare i seguenti INCOTERMS:

- **CPT (Carriage Paid to.) o CIP (Carriage, Insurance Paid to.)** con queste l'esportatore si assume l'onere delle operazioni doganali in export e del trasporto internazionale sino al punto di dogana stabilito. Sono a carico del destinatario inglese le operazioni doganali import, i diritti doganali ed il trasporto delle merci sino al luogo di destinazione.
- **DPU (Delivered Place Unloaded) o DAP (Delivered at Place),** con queste l'esportatore si assume l'onere delle operazioni doganali in export, del trasporto internazionale e della consegna delle merci sino al luogo di destinazione. L'operazione doganale in UK ed i diritti doganali sono a carico del destinatario inglese.
- **DDP (Delivery Duty Paid),** con questa l'esportatore si assume l'onere delle operazioni doganali in export, del trasporto internazionale, dell'operazione doganale di import, del pagamento dei diritti doganali in UK e della consegna delle merci al luogo di destinazione convenuto.È evidente che l'INCOTERMS più oneroso è IL DDP. In questo caso, l'azienda esportatrice dovrà registrarsi, tramite un intermediario, per espletamento delle operazioni doganali in import.

È evidente che l'INCOTERMS più oneroso è IL DDP. In questo caso, l'azienda esportatrice dovrà registrarsi, tramite un intermediario, per espletamento delle operazioni doganali in import.

Le criticità del DDP potrebbero essere superate qualora l'azienda esportatrice fosse già presente nel Regno Unito con una propria filiale o ufficio di rappresentanza in possesso di partita iva inglese e registrazione EORI. In tal caso tutte le operazioni import ed i diritti doganali potrebbero essere assolti da detto ufficio.

IV. Esportazione di merci dalla Gran Bretagna all'Unione Europea

Questa sezione fornisce le fasi doganali e disposizioni Vat per l'esportazione di merci dalla Gran Bretagna verso i paesi dell'Unione Europea dopo il 1 ° gennaio 2021. Il modello riflette il nuovo UK Border Operating Model per il controllo delle importazioni e delle esportazioni di merci tra l'Unione Europea ed il Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord) nonché' il nuovo regime Vat.

1. Chi esporterà le merci dalla Gran Bretagna?

È fondamentale determinare chi sarà l'esportatore registrato e quindi responsabile delle pratiche doganali, dello sdoganamento, del trasporto, dell'assicurazione e di altre questioni relative al movimento delle merci dal Regno Unito. Ciò di solito è stabilito nei termini commerciali internazionali (Incoterms) concordati col contratto di vendita.

In genere, è il fornitore britannico ad occuparsene. Possono anche assumersi la responsabilità dello sdoganamento e dell'IVA di importazione per le merci nell'UE. Questa è nota come Delivered Duty Paid (DDP).

2. Ottenere un numero EORI UK

L'esportatore UK avrà bisogno di un numero di identificazione dell'operatore economico (EORI) fornito da HMRC. Si tratta di un numero univoco utilizzato sui documenti di esportazione (ed importazione) per identificare l'esportatore con le autorità doganali. Le imprese del Regno Unito avrebbero già dovuto richiederlo ad HMRC in preparazione della Brexit; può comunque essere ottenuto rapidamente qualora non lo si possedesse https://www.gov.uk/eori.

Le imprese UE che operano col Regno Unito dovranno nominare un rappresentante fiscale in UK, richiedere un numero Vat ed ottenere un codice EORI UK, diversamente potranno affidarsi ad un operatore doganale professionale che metterà a disposizione il proprio numero EORI UK.

3. Verificare se è necessaria una licenza di esportazione

Alcune merci, soggette a controlli, richiedono una licenza o un certificato di esportazione, tra questi rientrano: prodotti chimici, merce o prodotti soggetti ad accisa; bestiame e prodotti alimentari.

4. Assicurarsi di avere diritto all'esenzione IVA per l'esportazione

Le esportazioni sono esenti dall'IVA nel Regno Unito. Tuttavia, per avere diritto a tale esenzione, l'esportatore avrà bisogno della prova della partenza della merce dalla Gran Bretagna. Ad es. fatture di vendita, dichiarazioni doganali, documenti di polizza di carico e documenti di trasporto. In questo caso la societa' esportatrice emetterà una fattura indicando la Vat come "Out of scope".

5. Come completare la dichiarazione di esportazione

In qualità di esportatore, è possibile completare direttamente le dichiarazioni e le varie pratiche doganali di esportazione oppure nominare un intermediario che lo faccia per conto dell'azienda.

5.1. Come completare la dichiarazione di esportazione

È possibile acquistare un software che consentirà di completare le dichiarazioni e le trasmetta al sistema nazionale di esportazione del Regno Unito. È necessario presentare domanda all'HMRC per registrarsi ed ottenere un "badge" per operare sui sistemi doganali online: CDS e CHIEF.

5.2 Utilizzare un intermediario doganale

I seguenti soggetti, intermediari doganali, sono autorizzati dall'HMRC a rappresentare gli esportatori:

- Spedizionieri;
- Agenti doganali o mediatori;
- Operatori pacchi veloci.

6. Informazioni richieste per la dichiarazione di uscita

Indipendentemente da chi completa i documenti di esportazione, sarà necessario fornire le seguenti informazioni:

- Codice merceologico del prodotto, dei suoi materiali ed il metodo di produzione utilizzato. L'UE utilizza il sistema armonizzato globale a sei cifre, o codice SA, e aggiunge altre due cifre "intestazione NC";
- Punto di partenza e destinazione;
- Destinatario e mittente;
- Natura, quantità e imballaggio della merce;
- Metodo di trasporto;
- Eventuali certificati e licenze;
- Una dichiarazione di origine dell'esportatore per consentire all'importatore di beneficiare dall'esenzione tariffaria.

7. Spostamento della merce

L'esportatore od il suo intermediario doganale invierà la dichiarazione di esportazione compilata online ed otterrà così un numero di spedizione univoco. Ciò consentirà di esportare le merci dalla Gran Bretagna e di passare la dogana.

8. Dichiarazioni doganali di importazione UE

Allo stesso tempo, i processi di importazione dell'UE devono essere completati per garantire che il proprio spedizioniere o fornitore di servizi di trasporto accetti la spedizione. Se si esporta fornendo un servizio DDP sarà necessario richiedere:

- Il numero EORI;
- Eventuali licenze di importazione;
- Avere l'attestazione di origine dell'esportatore per applicare le tariffe zero dell'UE secondo i requisiti delle "regole di origine";
- Completamento delle dichiarazioni doganali di importazione per lo stato membro dell'UE, che viene archiviato presso il sistema doganale del paese in questione;
- Richiesta di IVA differita / assicurarsi di non dover pagare l'IVA all'importazione;

- Se si sta sdoganando la merce, considerare la possibilità di richiedere la registrazione IVA nel paese UE mediante rappresentante fiscale.

9. Completare il modello Intrastat nel 2021

L'HMRC non si aspetta più dichiarazioni Intrastat mensili per l'esportazione di merci dal Regno Unito verso paesi dell'UE a partire dal 1^ gennaio 2021. Tuttavia, i movimenti tra Nord Irlanda e UE richiederanno ancora la preparazione di modelli Intrastat così come le importazioni dall'UE verso la Gran Bretagna (dal lato UK).

10. Tariffe preferenziali tra UE e Regno Unito a seguito della Brexit e le norme di origine

L'UE ed il Regno Unito hanno concordato un regime di dazi doganali (tariffe) nulli o preferenziali per le merci che rispettano le "regole di origine" a partire dal 1 ° gennaio 2021. Ciò significa che la maggior parte delle merci importate tra l'UE ed il Regno Unito non saranno soggette a dazi doganali. Le merci e loro componenti, tuttavia, devono provenire in gran parte dall'UE o dagli UK (regole di origine).

A sostegno di ciò, è necessario fornire la prova dell'origine della merce che dovrà essere allegata alla dichiarazione doganale. Gli importatori devono anche essere in grado di classificare correttamente le merci con i codici merceologici del Regno Unito e dell'UE. La mancanza del certificato d'origine comporta il rischio di vedersi applicare tariffe all'importazione.

Per evitare che le merci provenienti da paesi non britannici o non UE beneficino dell'esenzione dalle tariffe è necessario provare che la produzione o la lavorazione di tali merci da parte di un paese terzo (non UK o non UE) sia stata minima. C'è un elenco di requisiti specifici relativi alla produzione e lavorazione delle merci all'interno dell'accordo a cui bisogna attenersi rigorosamente.

11. Transizione sulle regole di origine fino al 31 dicembre 2021

Le regole di cui sopra saranno soggette a una fase di transizione di dodici mesi ovvero fino al 31 dicembre 2021. Gli importatori non hanno bisogno della dichiarazione di origine del fornitore e potranno fare affidamento sulla "conoscenza dell'importatore". Gli importatori devono compiere ogni sforzo per ottenere retroattivamente le dichiarazioni dei fornitori.

12. Soglia per spedizioni di piccolo valore fino a € 500

Merci di basso valore o spedizioni di ammontare non superiore a € 500 sono esenti dai requisiti delle regole di origine. Questo è esteso a merci o beni fino ad un valore di € 1.200 se trasportate nel bagaglio personale di un viaggiatore.

13. Dichiarazione di origine per beneficiare di tariffe preferenziali

Per godere di tariffe nulle o preferenziali dopo la Brexit, l'importatore dovrà fornire una dichiarazione in cui dà prova documentale che le merci rispettano le regole di origine. Il testo della dichiarazione è contenuto nell'Accordo di Commercio e Cooperazione. Tale dichiarazione d'origine dovrebbe essere allegata alla fattura di vendita o documento commerciale simile e dovrebbe, inoltre, contenere una descrizione delle merci per consentirne l'identificazione.

La dichiarazione può essere fornita da:

- Esportatore sull'origine dei prodotti per verificare che provengano dall'UE o dal Regno Unito quando le merci non superano il valore di € 6.000 o £ 5.700. Al di sopra di questo limite, l'esportatore dell'UE dovrebbe prima essere registrato con il sistema REX (per gli esportatori registrati nell'UE) e includere il numero di registrazione nella dichiarazione. Anche i numeri EORI dovrebbero essere inclusi. Il Regno Unito non utilizzerà il sistema REX bensì il CHIEF.
- Importatore che dichiara che le merci provengono dall'UE o dal Regno Unito sulla base della "conoscenza dell'importatore". Ciò dovrebbe includere documenti giustificativi del produttore o esportatore originario che dimostrano e determinano che le merci sono di origine EU o Britannica.

Per le importazioni nel Regno Unito, dove le dichiarazioni di importazione possono essere differite fino al 1 ° luglio 2021, la prova dell'origine deve essere inclusa nella dichiarazione supplementare.

14. Norme tariffarie sulle merci originarie del Regno Unito successivamente esportate dall'UE

Gli esportatori UE, che vendono i loro prodotti verso altri paesi con i quali l'UE ha accordi tariffari preferenziali, dovranno prestare attenzione alla cosiddetta catena di approvvigionamento. Ciò significa, ad esempio, che merci e beni provenienti o lavorati nel Regno Unito non saranno considerati come originari UE. Questo comporterà che tali merci, seppur esportate dall'UE verso paesi coi quali l'Unione stessa ha convenzioni di tariffe zero, possano essere soggette a dazi.

V. Caso pratico di importazione Italia/UK

Gli acquisiti di beni da operatori stabiliti nel Regno Unito, non costituiranno più acquisti intra UE ex art. 38, DL n. 331/93, bensì importazioni; di conseguenza non sarà più necessario presentare gli elenchi Intrastat relativamente alle operazioni intracomunitarie.

1. La bolletta doganale

In caso di acquisto di beni da soggetti extra-UE l'Iva viene applicata nel momento in cui i beni passano la dogana UE, attraverso la bolletta doganale, rilasciata al vettore che si occupa del trasporto. La bolletta doganale è l'unico documento valido ai fini Iva nell'operazione di importazione di beni. Infatti, la bolletta doganale è una dichiarazione compilata e sottoscritta dal contribuente, relativa alla destinazione della merce e prodotta all'autorità doganale al fine della liquidazione dei diritti doganali dovuti.

Effettuata l'ispezione in presenza del proprietario/spedizioniere incaricato e liquidati i diritti, la dichiarazione è annotata nel registro corrispondente all'operazione compiuta e munita di numero e data. Il documento assume così valore di bolletta doganale e attesta l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti o l'adempimento delle formalità prescritte in relazione alle diverse destinazioni doganali date alle merci.

2. Registri iva

Nel registro degli acquisti vanno annotate le fatture ricevute e le bollette doganali relative ai beni importati nell'esercizio dell'attività d'impresa. La registrazione delle bollette doganali di importazione esclude l'obbligo della numerazione e della annotazione nel registro delle fatture provenienti da fornitori esteri. Tali documenti vanno invece registrati agli effetti della contabilità generale seguendo regole proprie.

Nel caso di bollette doganali, il contribuente annoterà nel registro degli acquisti la specie (se cioè Mod. A/46 o Mod. A/22) e gli estremi di ogni bolletta nonché l'ufficio doganale presso il quale è stata emessa (C.M. n. 874/33650, del 19/12/1972), l'ammontare imponibile e l'imposta. Al posto dei dati del fornitore, verra' registrata la denominazione della dogana ove sono state eseguite le operazioni, nonché il modello doganale.

3. IVA sui servizi verso l'UE o il Regno Unito

L'uscita del Regno Unito dal regime IVA dell'UE ha portato modifiche significative in relazione ai movimenti di beni/merci, tuttavia, ci sono state modifiche anche nell'ambito dell'IVA sui servizi, in particolare nei servizi B2C transfrontalieri.

4. Regola generale: servizi B2B

Se un'azienda UK fattura un servizio ad un operatore europeo, si applicherà la "regola generale" per i servizi forniti a paesi stranieri: l'operazione è al di fuori del campo di applicazione della Vat, quindi a tasso zero.

Il cliente europeo dovrà fare un'auto fattura ed indicare l'iva sia nel registro acquisti che nel registro vendite. Per poter fare questo è necessario ottenere la prova che il fornitore si trova al di fuori dell'Unione Europea; in genere è sufficiente la partita IVA o un codice fiscale del cliente valido nel suo paese di residenza. In caso contrario, questo dovrebbe essere trattato come una fornitura B2C.

La regola si applica alla maggior parte dei servizi, ma ci sono anche regole speciali, che sono state introdotte a Gennaio 2021, e relative a determinate forniture B2C che fanno eccezione alla norma generale.

Le regole Vat, cambiate per effetto della Brexit, probabilmente divergeranno ulteriormente man mano che il Regno Unito definirà la propria strategia VAT.

5. Qual è Il luogo della fornitura del servizio (place of supply)?

Esistono regole Vat differenti per le forniture di servizi B2B e B2C.

Per il B2B, si applicano le normative Iva del Paese dove il servizio viene reso (ove si svolge l'evento) quando il servizio consiste in un'ammissione a un evento e tutti i servizi accessori a tale ammissione, un servizio legato ad un bene immobile (es. intermediazione immobiliare), lavorazioni eseguite su un bene immobile.

6. Regole speciali IVA B2C e IVA su servizi

Per le forniture B2C l'ambito delle prestazioni tassate laddove eseguite è molto più ampio e comprende servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, di intrattenimento e simili.

Tipologia di servizio	Regole speciali a seguito Brexit
Digital services	Le imprese del Regno Unito, che utilizzavano il MOSS, dovranno ora registrarsi IVA in uno stato dell'UE affinché possano continuare ad usufruire di questa piattaforma
Ingresso ad eventi di formazione, sport e cultura	Le aziende britanniche o dell'UE dovranno comunque registrarsi IVA nel paese in cui si svolgerà l'evento (se vogliono recuperare l'IVA). Potranno nominare un rappresentante fiscale o realizzare una branch/succursale nell'altro paese.
Terreni e proprietà correlate	Assoggettamento Vat nel paese ove si trova il bene immobile
Noleggio di mezzi di trasporto	Assoggettamento Vat nel luogo in cui viene prestato il servizio
Ristoranti e catering	Assoggettamento Vat nel luogo in cui viene prestato il servizio
Trasporto di passeggeri e merci	Il luogo della prestazione dei servizi di trasporto passeggeri è determinato in base al luogo in cui avviene fisicamente il trasporto.
Servizi di intermediazione	Assoggettamento Vat legato al luogo di fornitura dei servizi di intermediazione. Ad esempio, se tali servizi sono connessi a beni immobili, il luogo di fornitura dei servizi sarà il luogo in cui si trova terreno/immobile oggetto di intermediazione.
Servizi professionali, tecnici, pubblicitari, di consulenza, di assunzione personale, servizi finanziari, intellettuali o intangibili, elaborazione dati	Dal 1° gennaio 2021 non si applicherà piu' la Vat UK. Operazioni "Vat out of scope"

VI. Principali cambiamenti registrati per effetto dell'uscita del regno unito dal regime IVA dell'UE

I principali cambiamenti per le imprese del Regno Unito e dell'UE, a seguito della Brexit, includono:

- Il Regno Unito non dovrà più accogliere le norme della direttiva UE sull'IVA nella propria legislazione. Ad esempio, non dovrà più mantenere un'aliquota VAT minima del 15%. Tuttavia, poiché la sua aliquota VAT attuale è del 20% e l'imposta sui consumi rappresenta quasi un terzo del gettito fiscale, qualsiasi riduzione futura è altamente improbabile.
- Il Regno Unito avrà il controllo totale sulle sue aliquote VAT ridotte, che sono attualmente limitate dalle norme della direttiva IVA dell'Unione.
- La fine delle forniture intracomunitarie B2B a rating zero; tutti i movimenti di merci saranno soggetti all'IVA sulle importazioni nel Regno Unito o nell'UE.
- Il Regno Unito ha introdotto un sistema di differimento dell'IVA all'importazione con la contabilità VAT posticipata, quindi gli importatori business non dovranno effettuare alcun pagamento IVA in contanti alla dogana del Regno Unito. Tuttavia, molti paesi dell'UE non offrono lo stesso sistema per le imprese britanniche che importano le loro merci.
- La perdita delle soglie di vendita a distanza per i beni nel settore e-commerce UK verso i consumatori dell'UE. Le merci sono ora soggette all'IVA sull'importazione ed i venditori del Regno Unito dovranno provvedere immediatamente alla registrazione ai fini IVA in Europa. Allo stesso modo, i venditori di e-commerce dell'UE dovranno registrarsi per la VAT nel Regno Unito anche se hanno venduto a consumatori ivi residenti al di sotto della soglia di £ 70.000.
- Qualsiasi azienda UK che voglia operare nell'UE potrebbe ora dover nominare un rappresentante fiscale in quel paese. Questo vale in 19 dei 27 stati facenti parte dell'Unione. Questi agenti/rappresentanti fiscali detengono la responsabilità diretta dell'IVA non pagata e pertanto richiedono in cambio depositi o garanzie bancarie.
- È stata eliminata la franchigia che esentava dalla Vat all'importazione i beni di valore pari o inferiore alle £ 15. Al suo posto è stata introdotta, per le merci di valore pari o inferiore alle £ 135, la possibilità di addebitare l'IVA presso il punto vendita. Questo significa che la Vat non sarà dovuta alla dogana, ma sarà poi riscossa da HMRC quando verra' rivenduta dall'operatore business UK al consumatore finale.
- Per quanto riguarda la vendita di servizi digitali a consumatori dell'UE, il Regno Unito non è più membro del sistema di dichiarazione IVA unico Mini One-Stop-Shop (MOSS) dell'UE attuale OSS. Di conseguenza, i venditori UK di servizi elettronici, radiotelevisivi o di telecomunicazione destinati a consumatori UE, dovranno registrarsi in qualsiasi altro paese appartenente all'UE per continuare a presentare le loro dichiarazioni IVA sull'OSS. Allo stesso modo i venditori UE, i cui servizi sono destinati a consumatori britannici, dovranno ora registrarsi presso l'HMRC per presentare la loro dichiarazione Vat.
- Nell'ambito dell'accordo stretto tra Unione Europea e Regno Unito, l'Irlanda del Nord ha uno speciale rapporto IVA e doganale con l'UE. Sebbene il Nord Irlanda rimanga all'interno dell'area VAT del Regno Unito, segue le regole dell'UE, inclusa l'aliquota zero per l'IVA sulle forniture intracomunitarie attraverso il confine irlandese. L'IVA dell'UE sulle importazioni in Irlanda, attraverso l'Irlanda del Nord, è riscossa dalle autorità britanniche.

- La rendicontazione Intrastat sarà ancora richiesta per il 2021 sugli gli arrivi / importazioni di beni in Gran Bretagna dall'UE. Ma non saranno richiesti per le spedizioni/esportazioni nell'UE.

1. Brexit: operazioni commerciali tra Italia e Regno Unito – Formalità IVA Italiana

- Le cessioni di beni nei confronti degli operatori stabiliti nel Regno unito non costituiranno più cessioni INTRA UE non imponibili ex art. 41, DL n. 331/1993, bensì esportazioni non imponibili.
- Gli acquisiti di beni da operatori stabiliti nel Regno Unito, non costituiranno più acquisti intra UE ex art. 38, DL n. 331/93, bensì importazioni;
- Di conseguenza non sarà più necessario presentare gli elenchi Intrastat relativamente alle operazioni intracomunitarie;
- Per le prestazioni di servizi rese ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972, da operazioni in inversione contabile intra UE diventano operazioni non soggette extra UE.
- Per le prestazioni di servizi ricevute ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 da soggetti britannici dall'1.1.2021 sarà obbligatoria l'inversione contabile tramite autofattura elettronica o cartacea.

VII. Triangolazioni VAT

Da gennaio non è più possibile beneficiare delle semplificazioni previste per le triangolari comunitarie se uno degli operatori è un soggetto UK.

La partenza o l'arrivo dei beni in UK comporta che nell'operazione «triangolare» si inserisca una esportazione o un'importazione.

Vediamo alcuni esempi:

Caso 1: Operatore italiano vende a soggetto UK con destinazione delle merci in altro paese UE

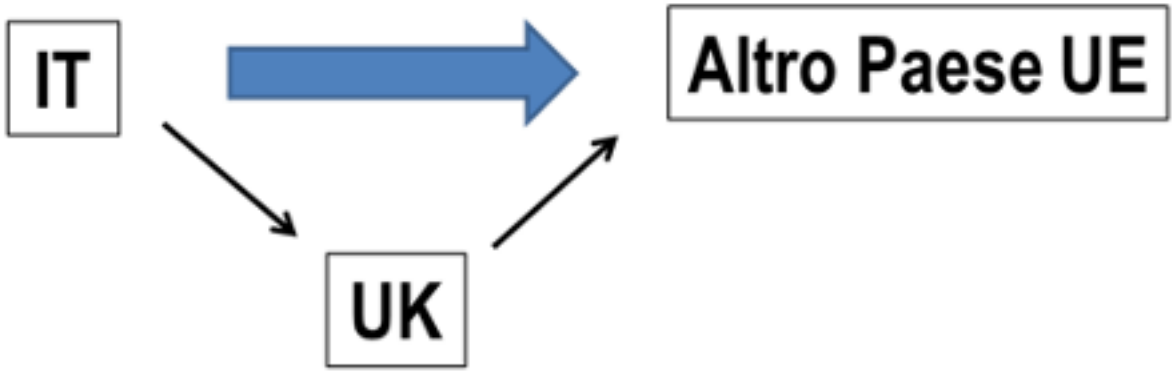

Poiché UK non è più considerato un operatore europeo, il trasferimento dei beni dall'Italia ad un altro Paese UE è un'operazione imponibile ai fini IVA. Se UK nomina un proprio rappresentante fiscale in Italia la cessione è non imponibile art 58 DL 331. Se tale rappresentante fiscale è nominato in un altro Paese UE la cessione diventa non imponibile art. 41 DL 331.

Caso 2: Un operatore di un paese europeo vende ad operatore UK con consegna delle merci a suo cliente italiano

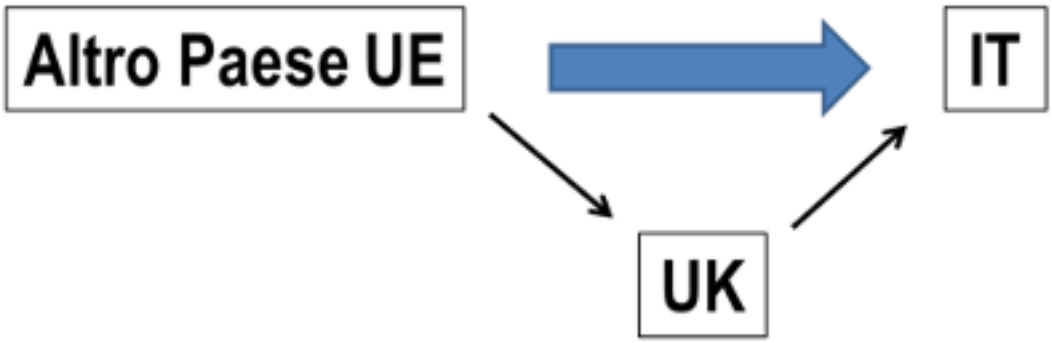

Se UK nomina un proprio rappresentante fiscale in Italia la cessione e un acquisto interno che sconta l'IVA in base all'art 17 del DPR n. 633/72. Se è nominato in un altro Paese UE la cessione è un acquisto intracomunitario ai sensi dell'art. 38 del DL n. 331/93.

Caso 3: Operatore italiano vende ad operatore inglese con consegna della merce ad altro operatore UK

IT realizza una cessione all'esportazione ai sensi dell'art. 8, 1° c. lett. a DPR 633/72.

Caso 4: Operatore UK vende ad altro operatore britannico con consegna delle merci ad operatore italiano

L'operatore IT realizza una importazione ed assolverà al pagamento dell'IVA in dogana.

Caso 5: Operatore GB vende ad operatore italiano con spedizione della merce in altro paese europeo

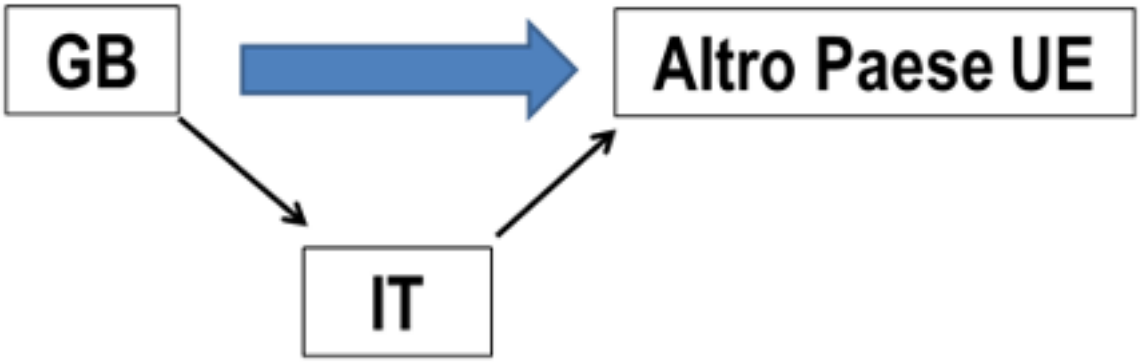

L'operatore italiano realizza un'operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale ai sensi dell'art. 7 bis del DPR n. 633/72 ed emetterà una fattura non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 21 c- 6 bis lett b

L'altro operatore europeo assolverà il pagamento dell'iva alla dogana nel momento in cui arriverà la merce spedita dal Regno Unito.

Caso 6: Operatore europeo vende ad operatore italiano con consegna della merce a suo cliente GB

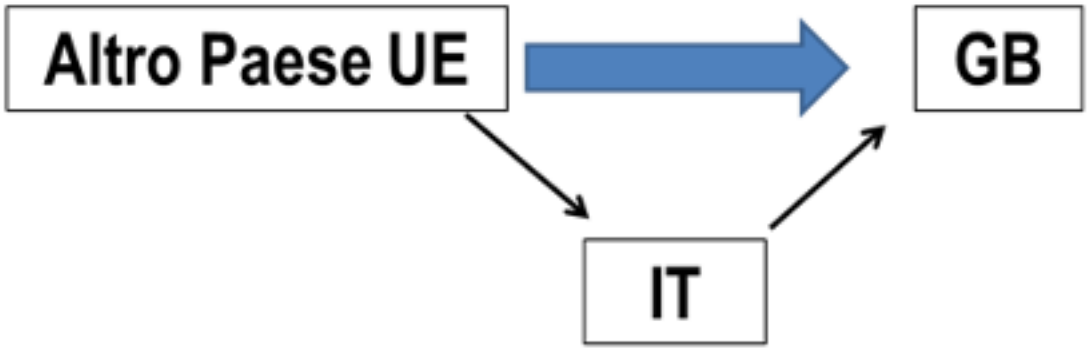

L'operatore IT realizza un'operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale ai sensi dell'art. 7 bis del DPR n. 633/72 ed emetterà', quindi, una fattura non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 21 c- 6 bis lett a.

L'operatore UK, al ricevimento della merce, assolverà il pagamento della Vat in dogana.

1. Uscita dall'Unione doganale del Regno Unito

A partire da Gennaio 2021 tutte le merci che si spostano tra il Regno Unito ed i paesi dell'Unione richiederanno la redazione di dichiarazioni doganali, ma non saranno soggette a tariffe, o almeno lo saranno solo specifici prodotti. Il UK Border Operating Model consentirà il differimento delle dichiarazioni doganali fino al 1° luglio 2021.

Sarà necessario dotarsi di un numero EORI UK ed assicurarsi che l'operatore europeo (controparte) ne possieda uno, altrimenti sarà necessario affidarsi ad un intermediario doganale che possieda un numero EORI EU o richiederlo mediante rappresentante fiscale.

La responsabilità per la compilazione delle dichiarazioni, il pagamento di eventuali tariffe e l'IVA all'importazione è stabilita dagli "INCOTERMS" commerciali internazionali contenuti nei termini e condizioni del contratto. In genere, è il venditore che salda le pratiche burocratiche doganali e le tasse di importazione: gli INCOTERM più utilizzati sono gli Delivered Duty Paid (DDP) ed i Delievered at Place (DAP).

2. Numeri EORI UK ed EU a seguito della Brexit

Senza un numero EORI UK ed EORI UE valido, le merci non potranno essere sdoganate. Per l'Irlanda del Nord viene rilasciato un XI EORI e deve essere seguito un processo differente.

Come ottenere un numero EORI UK?

Se si sta importando o esportando nel Regno Unito, sarà necessario richiedere un numero EORI con prefisso "GB". I numeri GB EORI sono composti da:

- Prefisso “GB”;
- Il numero VAT;
- Seguito di solito da 3 zeri “000”

Le imprese dell’UE, che possiedono un rappresentante fiscale UK, possono ora richiederne uno per coprire le importazioni dal Regno Unito.

3. Richiedi un numero EORI EU

Le aziende britanniche ora necessitano di un numero EORI UE per importare o esportare merce dal Regno Unito verso l’Europa. Questo può essere ottenuto dall’autorità fiscale di qualsiasi stato membro dell’UE nel quale si vorrà nominare un rappresentante fiscale.

Per esempio, in Italia è possibile compilare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate il seguente modulo:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/889923/Modello+per+la+richiesta+di+attribuzione+del+codice+EORI_IT.pdf/0805366d-8cf0-4a63-a53a-82142b5a75bb

Qualora non si disponga di due numeri EORI (UK ed EU) sarà necessario avvalersi di un intermediario doganale che metterà a disposizione il suo.

4. Irlanda del Nord: regime speciale

Per l’Irlanda del Nord continua a restare in vigore un regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all’Accordo di Recesso tra Regno Unito ed Unione Europea che sarà periodicamente sottoposto a revisione da parte dell’Assemblea legislativa dell’Irlanda del Nord. Il periodo iniziale di applicazione è di quattro anni.

Il regime speciale per la circolazione delle merci da e per l’Irlanda del Nord prevede la continuità di applicazione delle regole dell’Unione in termini di IVA e dogana:

- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri vengono considerate operazioni intra-UE;
- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord ed altre aree del Regno Unito saranno considerate importazioni/esportazioni;
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri e nell’Irlanda del Nord potranno utilizzare l’OSS per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni provenienti dall’UE verso acquirenti dell’Irlanda del Nord e viceversa;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord e negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell’IVA con la procedura prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni;
- gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di “GB”.

Attenzione: il protocollo non prevede un regime speciale per le prestazioni di servizi, per queste ultime l’Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.

5. Considerazioni generali

La trattativa relativa ai termini del divorzio tra Regno Unito ed Unione Europea è stata lunga e difficile. Alla fine, l'Inghilterra ha dichiarato di aver ottenuto nuovamente la sovranità legislativa mentre L'UE ritiene di aver garantito l'integrità del mercato Unico.

In termini di obiettivi iniziali, entrambe le parti hanno "vinto" nelle loro strategie difensive dei negoziati: il Regno Unito voleva "sovranità" sulle sue leggi e sui suoi confini; L'UE desiderava preservare l'integrità del mercato unico.

Il Regno Unito, tuttavia, ha "perso" in quattro aree critiche:

1. Nessun riconoscimento reciproco dei test sugli standard di prodotto ("valutazione di conformità"), il che significa che le aziende UK dovranno seguire e richiedere l'approvazione delle loro merci in base a due regimi (UK ed UE).
2. Nessun processo per riconoscere l'equivalenza delle misure di sicurezza alimentare.
3. Nessun accordo per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.
4. L'Unione Europea ha migliori condizioni di accesso al mercato UK, mentre non può dirsi lo stesso dell'Inghilterra verso il mercato UE.

6. Ulteriori aree di approfondimento

a. **Merci e dogane**

- Commercio senza dazi e tariffe su tutte le merci. Tuttavia, per avere diritto a questo, le imprese devono monitorare e autocertificare "l'origine delle merci" esportate verso l'Unione Europea, diversamente alcuni settori potrebbero vedersi applicare dazi con soglie più elevate rispetto ad altri.
- Le dichiarazioni doganali diventano, quindi, un nuovo requisito per tutti i movimenti di merci tra il Regno Unito e l'UE. Ciò interesserà circa 240.000 imprese britanniche e 200.000 imprese europee che dovranno completare per la prima volta oltre 200 milioni di dichiarazioni. Il Regno Unito ha concesso una deroga di sei mesi all'entrata in vigore di questi requisiti, ma l'UE li ha imposti già a partire dal 1 ° gennaio 2021.
- Sono stati introdotti, sempre a far data dal 1° gennaio 2021, regimi differenti per quanto concerne i controlli sanitari e fitosanitari alle frontiere e relativi a questioni di salute pubblica.
- Ci saranno procedure semplificate per le imprese che otterranno l'approvazione ed il riconoscimento reciproco dello status di operatore economico autorizzato (AEO). Questo permetterà loro lo sdoganamento accelerato delle merci.
- Maggiore cooperazione doganale e minore burocrazia alle frontiere, comprese disposizioni specifiche nei porti di roll-on/roll-off, per il vino, i prodotti farmaceutici, i prodotti chimici ed automobili: i cosiddetti "accordi di facilitazione". Collaborazione in materia di gestione del rischio e audit post-sdoganamento, processi di revisione e ricorso, ammissione temporanea, pubblicazione di informazioni, nessun obbligo di ispezioni pre-imbarco.

b. **Mercato unico - merci**

- Le merci dovranno soddisfare i requisiti previsti dalle leggi, dai regolamenti tecnici e le certificazioni del mercato Unico nonché' quelle del Regno Unito. Si fa riferimento, in questo caso, al marchio CE dell'UE che indica la conformità con gli standard di salute, sicurezza e protezione ambientale per i prodotti venduti all'interno dello Spazio economico europeo.
- L'accordo non offre l'ampio riconoscimento reciproco della valutazione della conformità che il Regno Unito avrebbe voluto: non è consentito alla Gran Bretagna approvare le merci per conto dell'UE. Saranno, quindi, necessarie due serie di valutazioni sulla conformità.
- Ci saranno misure per prevenire significative divergenze future non pianificate.

c. **Mercato unico - servizi**

- Possibilità per i lavoratori britannici di entrare in UE senza bisogno di un visto purché non si superi una permanenza di 90 giorni e per attivita' lavorative limitate alla rappresentanza di un'azienda in fiere, discussioni contrattuali, ecc. Questa è una perdita per il Regno Unito che non voleva restrizioni in quanto è uno dei principali esportatori di servizi nell'UE.
- L'equivalenza dei servizi finanziari non è incluso in questo accordo, ma si ritiene che possa esserne raggiunto uno entro la fine di marzo 2021.
- Il Regno Unito perde l'accesso ai mercati interni dell'energia dell'UE. In qualità di importatore, il Regno Unito manterrà tuttavia i controlli sui cavi di interconnessione.
- Accordi separati sull'energia nucleare.
- Nessuna disposizione sui diritti di proprietà intellettuale, ma quest'area sarà protetta da un accordo internazionale (accordo di Parigi). Nessuna disposizione di indicatori geografici, ma entrambe le parti agiranno per proteggere i diritti esistenti.

d. Parità di condizioni

- Ci sarà il massimo impegno per non entrare in una concorrenza sleale secondo le regole della parità di condizioni. Ciò include il mantenimento di condizioni ambientali, lavorative, fiscali e di lavoro condivise.
- Ci sarà un meccanismo di riequilibrio in caso di divergenze significative (senza tariffe lampo) con un impatto materiale sul commercio o sugli investimenti. Esistono norme diverse sulla risoluzione delle controversie, ma non impediscono la possibilità di ritorsioni in caso di violazione. Ci saranno limiti agli aiuti di Stato per specifiche imprese o banche in dissesto.
- Il Regno Unito istituirà un'autorità indipendente per gli aiuti di Stato, ma solo per esaminare le misure dopo che sono state introdotte.
- I controlli sui sussidi sono più deboli di quelli che l'UE si era prefissata di raggiungere, ma più severi di altri accordi come, ad esempio, quello che l'Unione Europea ha con il Giappone o il Canada. Seguono in gran parte le norme dell'UE sugli aiuti di Stato.

e. Governance dell'accordo

- Una governance trasversale ed un tribunale per la risoluzione delle controversie tra UE e Regno Unito verranno creati, senza possibilità di intervento alla Corte di giustizia europea

(questo è stato uno dei punti fermi voluti dal Regno Unito).

- In casi di controversie tra UK e UE verrà prevista una successione progressiva di discussioni che inizieranno con il Consiglio di partenariato coadiuvato circa 30 sottocomitati per ciascuna area dell'accordo.
- Se nessun accordo viene trovato, ci si potrà, quindi, rivolgere ad un tribunale arbitrale indipendente. Se una delle parti non si attiene a tale decisione, l'altra parte può sospendere parte dell'Accordo "ritorsione incrociata" che significa l'imposizione di tariffe in caso di divergenza significativa da parte del Regno Unito dalle norme dell'UE.
- Gravi violazioni, ad es. sull'ambiente, possono comportare la sospensione immediata del contratto.
- Se una delle parti infrange il diritto internazionale, può essere presentato un rinvio all'organo di appello dell'OMC.
- Alcuni settori sono esclusi: pesca; servizi finanziari; concorrenza; sovvenzioni agli aiuti di Stato. Le aziende dell'UE dovranno cercare un risarcimento nei tribunali del Regno Unito se ritengono di aver subito un torto.
- Nell'accordo sugli scambi e la cooperazione, c'è un solo riferimento alla Corte di giustizia europea e riguarda la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE.

f. Fiscalità e IVA

- Cooperazione in materia fiscale, compresa l'assistenza giudiziaria in materia di IVA, con entrambe le parti che concordano di sostenere gli standard globali sulla trasparenza e lotta all'elusione fiscale.
- Sono previsti impegni in materia di standard fiscali e misure di prevenzione, condivisione dei dati e prevenzione della pianificazione fiscale aggressiva in linea con l'OCSE. Ma non esiste un meccanismo di risoluzione delle controversie.

g. Protezione e adeguatezza dei dati personali

- L'UE non ha ancora deciso di riconoscere come adeguato il regime di protezione dei dati personali del Regno Unito, tuttavia, quest'ultimo aveva già incorporato nella legislazione britannica requisiti GDPR dell'UE.
- Al Regno Unito è stato concesso un periodo di transizione di quattro mesi (che può essere esteso a sei mesi) per mettersi in regola sull'"adeguatezza dei dati". Ciò consentirà all'UE di rivedere e approvare l'adeguatezza delle leggi UK in materia.

h. Pesca

- L'ultimo importante blocco negoziale nel Dicembre 2020.
- Il Regno Unito è fuori dalla politica comune della pesca dell'UE ed è indipendente in termini di gestione delle acque costiere.
- Il Regno Unito rinuncerà gradualmente, nell'arco di cinque anni e mezzo, al 25% delle attuali quote di pesca nelle acque britanniche. A partire dal 2026 si apriranno nuove discussioni tra l'UE ed Il Regno Unito per definire le nuove quote pesca.

- L'UE ha collegato con successo l'accordo sul pesce ad altri aspetti delle relazioni economiche.

i. Trasporto

- Nessuna restrizione aerea per passeggeri e merci; Le compagnie aeree britanniche perdono il diritto di volare tra le località dell'UE (che può essere aggirato con le filiali locali).
- Nessuna licenza aggiuntiva o autorizzazione per il trasporto su strada tra il Regno Unito e l'UE. Ciò è particolarmente importante per il ponte terrestre Regno Unito-Irlanda. Vengono introdotte restrizioni per gli autotrasportatori del Regno Unito che effettuano il cabotaggio (prelevando carichi al ritorno dall'UE). Ora possono solo effettuare una consegna e rientrare.
- Accesso illimitato ai rispettivi porti marittimi.

l. Giustizia e sicurezza

- Disposizioni di riferimento in materia di asilo/rimpatri, ma molto spazio è stato lasciato ai colloqui bilaterali tra paese a paese.
- Il Regno Unito ha perso l'accesso a molte importanti banche dati, come il SIS II che contiene i dati delle persone ricercate o scomparse, che avrebbe voluto continuare ad utilizzare.
- Non è chiaro cosa sostituirà il mandato d'arresto internazionale dell'UE.
- Il Regno Unito sarà consultato sui futuri paesi che chiederanno di aderire all'UE; ma non potrà porre alcun veto, il che significa che il Regno Unito non potrà impedire alla Scozia di aderirvi in futuro.
- Accordi separati sulle informazioni sulla sicurezza
- I cittadini che viaggiano, lavorano o vivono nell'UE / nel Regno Unito conservano alcuni benefici sociali, pensionistici e sanitari. I turisti godranno degli stessi diritti sanitari.
- Le carte sanitarie EHIC già esistenti possono essere utilizzate fino alla scadenza o fino a quando non vengono concordati nuovi accordi.
- I viaggiatori e turisti possono entrare e rimanere nel Regno Unito / UE senza bisogno di un visto solo per 90 giorni con intervalli di 180.

m. Il futuro - possibili scismi

Con un accordo sottile in atto, che ha evitato il caos delle tariffe e l'inasprimento delle relazioni politiche, entrambe le parti devono ora muoversi rapidamente per riprendere le questioni incompiute come l'equivalenza dei servizi finanziari. Ciò include la creazione di comitati generali, ma anche come, in futuro, il Regno Unito potrà influenzare la politica commerciale dell'Unione Europea: Il Nord Irlanda fa parte del mercato unico e c'è il rischio che si creino divergenze man mano che il Regno Unito e l'UE si allontanano. In effetti, Nord Irlanda e la mancanza di copertura dei servizi finanziari nell'accordo, saranno la probabile fonte di scismi a breve termine.

- . - . - . -

26-28 Hammersmith Grove,
Hammersmith,
London W6 7BA,
Regno Unito

Tel. +44 203 751 9360
Fax. +44 207 681 2206
Mobile +44 741 282 3932

info@ascheri.co.uk
www.ascheri.co.uk
www.ascheri.academy
www.adamnelson.london
Skype: ascheri-partners

Ascheri Academy